

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

➔ QUANDO E COME PAGARE?



Per l'anno 2012 si può pagare l'IMU dovuta in due diverse modalità, di cui una in tre rate riservata esclusivamente all'abitazione principale e utilizzabile in alternativa al versamento in due rate:

IN DUE RATE (per tutti gli immobili)

PRIMA RATA: entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere pagato **il 50% dell'imposta dovuta** applicando l'aliquota base dello **0,4%** per l'abitazione principale e pertinenze, dello **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello **0,76%** per tutti gli altri immobili

SECONDA RATA: entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato **il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta**, con conguaglio sulla precedente rata. **Per il calcolo di questa rata dovranno essere utilizzate le aliquote effettivamente deliberate dal Comune per le fattispecie relative ai propri immobili.**

IN TRE RATE (solo per l'abitazione principale e le sue pertinenze)

PRIMA RATA: entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere pagato **un terzo dell'imposta dovuta** applicando l'aliquota base dello **0,4%** prevista per l'abitazione principale e le sue pertinenze

SECONDA RATA: entro il 17 settembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato **un terzo dell'imposta dovuta** applicando l'aliquota base dello **0,4%** prevista per l'abitazione principale e le sue pertinenze

TERZA RATA: entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato **il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta**, con conguaglio sulle precedenti rate. **Per il calcolo di questa rata dovrà essere utilizzata l'aliquota effettivamente deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le sue pertinenze.**

NON E' AMMESSO IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

L'importo da pagare deve essere arrotondato:

- per difetto all'Euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi;
- per eccesso all'Euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi.

Il pagamento non deve avere luogo se l'imposta da versare, **su base annua**, è inferiore a euro 12,00.

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'ACCONTO

Il versamento dell'ACCONTO (vale a dire la prima rata, nel caso di versamento in due rate, oppure la prima e la seconda rata, nel caso di versamento in tre rate) è possibile SOLO ATTRAVERSO IL MODELLO F24, presso uffici postali o banche. L'utilizzo del modello F24 è gratuito e non comporta spese di commissione.

NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO UTILIZZATO IL BOLLETTINO POSTALE VALIDO PER L'ICI

Il codice identificativo del Comune di Firenze è **D612**.

Questi sono i **codici tributo**, da riportare nella "Sezione IMU e altri tributi locali" del modello F24:

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE TRIBUTO IMU quota per il Comune	CODICE TRIBUTO IMU quota per lo Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	non prevista
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	non prevista
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

IL SALDO

In occasione della rata di SALDO, prevista per dicembre, deve esser pagata la rimanente imposta dovuta, a conguaglio di quanto già pagato nel corso dell'anno.

Per il calcolo finale dell'imposta, però, si deve ricordare di applicare le seguenti aliquote, definitivamente approvate dal Comune di Firenze (delib. Cons. Com. n. 2012/C/00051)

ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili, esclusi quelli previsti nelle lettere successive	1,06 %
a) IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 13, comma 8, della legge 214/2011	0,20 %
b) IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (comprese le fattispecie assimilate di cui all' art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU)	0,40 %
c) ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO , ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98. Per espresso richiamo presente in tale norma, questa aliquota è applicabile anche ai contratti concordati di cui al successivo art. 5.	0,76 %
d) UNITA' ABITATIVE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/2, A/3, A/4, A/5 E A/7 IN RELAZIONE ALLE QUALI SUSSISTA UN PROVVEDIMENTO DI SFRAATTO ESECUTIVO PER MOROSITA' , emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto	0,99 %
e) IMMOBILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI C/1 E C/3 DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO SOGGETTO PASSIVO IMU PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' LAVORATIVA O COMMERCIALE	1,04%

Si avverte, inoltre che, relativamente al saldo, la legge prevede la possibilità che entro il 10 dicembre 2012 - con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - vengano modificate le aliquote base al fine di assicurare allo Stato il gettito IMU complessivo da questo previsto per il 2012.

La legge prevede anche che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell'IMU - oltre che tramite il modello F24, secondo le modalità sopra descritte - potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale, il cui modello ed istruzioni verranno successivamente approvate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

In considerazione di quanto detto sopra e delle possibili novità normative che potranno essere introdotte nel corso dell'anno, si invita ad aggiornarsi in occasione del pagamento del saldo previsto per il prossimo dicembre.